

COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con deliberazione C.C. n.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 –Presupposto del Canone

Art. 3 – Soggetto passivo

Art. 4 – Rilascio dei titoli autorizzativi

Art. 5 – Criteri per la determinazione della tariffa

Art. 6 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 7 – Determinazione delle tariffe annuali

Art. 8 – Determinazione delle tariffe giornaliere

Art. 9 – Determinazione del Canone

Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del Canone

Art. 11 – Accertamenti – Recupero Canone

Art. 12 – Funzionario Responsabile

Art. 13 – Rimborsi

Art. 14 – Autotutela

Art. 15 – Sanzioni e indennità

Art. 16 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del Canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di Concessione per l'occupazione delle Aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a Mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Gassino Torinese.
2. Per Area destinata a Mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dal Comune con apposito atto deliberativo.
3. Il Canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Art. 2. Presupposto del Canone.

1. Il Canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Gassino Torinese destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 3. Soggetto passivo

1. Il Canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata

Art. 4. Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento delle aree mercatali approvato con deliberazione CC n. 4 del 15/04/2004 e s.m.

Art. 5. Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del Canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia dell'occupazione.

Art. 6. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del Canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "B" del presente Regolamento.

Art. 7. Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 30,00 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 75 per cento rispetto alla prima.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
6. I coefficienti e le conseguenti tariffe del canone giornaliero contenute nell'allegato A) al presente regolamento, possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale, entro il termine per approvare il Bilancio di Previsione. L'omesso aggiornamento annuale dei coefficienti e delle conseguenti tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 8. Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro 0,60 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 75 per cento rispetto alla prima.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e

sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

6. I coefficienti e le conseguenti tariffe del canone giornaliero contenute nell'allegato A) al presente regolamento, possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale, entro il termine per approvare il Bilancio di Previsione. L'omesso aggiornamento annuale dei coefficienti e delle conseguenti tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore

Art. 9. Determinazione del Canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, le fasce orarie non sono frazionabili, fino a un massimo di 8, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30% sul Canone complessivo dovuto.

Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del Canone superi Euro 516,00 sarà facoltà dell'Ufficio competente, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del Canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo. Per il solo anno 2021 la scadenza è 31 maggio. Per importi superiori a Euro 516,00 00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo – 31 maggio – 31 luglio – 30 settembre. Per il solo anno 2021 il versamento delle quattro rate avrà le seguenti scadenze: 31 maggio – 31 luglio – 30 settembre e 30 novembre.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il Canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per il solo 2021 la scadenza è 31 maggio. Per importi superiori a Euro 516,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio – 31 luglio – 30 settembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Per il solo anno 2021, le predette scadenze sono: 31 maggio – 31 luglio – 30 settembre e 30 novembre.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del

ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del Canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,00 per pagamenti del Canone annuo o Euro 2,00 per pagamenti del Canone giornaliero.

9. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi nella misura del saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile e le sanzioni di cui all'art. 12 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 11 – Accertamenti - Recupero Canone

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive e dei relativi interessi legali mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019.

Art. 12 Funzionario Responsabile

1. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile per la gestione del canone a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura la banca dati delle concessioni, delle autorizzazioni e delle dichiarazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

2. Ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, il Comune può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006, e la riscossione, anche coattiva, del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai commi precedenti, spettano al

Concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione ed in capo alla Polizia Locale per l'irrogazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Art. 13 Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile, da computarsi dalle date del versamento ritenuto non dovuto.
2. L'Ufficio competente, ovvero il Concessionario incaricato dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
3. Sugli importi rimborsati sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale, maturati giorno per giorno, dalla data del versamento alla data del provvedimento di rimborso.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.

Art. 14 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire all'Ufficio competente od al soggetto affidatario entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento o la rettifica dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di trenta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.
3. Per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni contenute del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 15. Sanzioni ed indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive si applicano sia le indennità che le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019, in virtù del richiamo a dette disposizioni contenuto nel comma 845 della citata Legge e precisamente:
 - a) un'indennità pari al Canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non

superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del Canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del Canone.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Art. 16. Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

4. Per le occupazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza è disciplinato dalle disposizioni del regolamento stesso. E' compito del soggetto affidatario della gestione del Canone comunicare ai soggetti tenuti al pagamento gli importi dovuti entro le scadenze previste nell'articolo 10, ovvero, per le occupazioni temporanee, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. Eventuali versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone calcolato in base al presente regolamento.

ALLEGATI:

A) TARIFFE

B) CLASSIFICAZIONE DELLE VIE E DELLE PIAZZE COMUNALI